

**Causa C-513/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 agosto 2023

**Giudice del rinvio:**

Administrativen sad Pleven (Bulgaria)

**Data della decisione di rinvio:**

28 luglio 2023

**Ricorrente:**

Obshtina Pleven (comune di Pleven, Bulgaria)

**Resistente:**

Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014–2020 (capo dell'autorità di gestione del Programma operativo «Regioni in via di sviluppo» 2014-2020)

**Oggetto del procedimento principale**

La causa verte sul ricorso proposto da un comune avverso un atto amministrativo con cui è stata disposta, nei suoi confronti, una rettifica finanziaria nella misura del 25% delle spese ammissibili in relazione ad un contratto da esso concluso con il contraente per uno dei lotti, nel quadro di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'allegato VII, punto 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare, dell'espressione «o equivalente» con riferimento alla norma cui è necessario conformarsi

## **Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 42, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con allegato VII, punto 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, debba essere interpretato nel senso che sono ammissibili una normativa e una giurisprudenza nazionali ai sensi delle quali l'amministrazione aggiudicatrice è sempre tenuta a garantire che, nel bando di gara, ogni riferimento a una norma cui è necessario conformarsi contenga la menzione «o equivalente» anche quando è richiesto il rispetto di una norma armonizzata stabilita sulla base del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, o sulla base di quest'ultima direttiva abrogata.

## **Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza**

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, considerando 1, 2, 14 e 16, articolo 17, paragrafo 1,

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 160

Regolamento n. 1303/2013, articolo 2, punto 36, e articolo 152, paragrafo 1

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, articolo 42 e allegato VII, punti 1 e 2

Sentenze della Corte del 27 ottobre 2016, C-613/14, punto 40, e del 17 dicembre 2020 nelle cause riunite C-475/19 P e 688/19 P, punti 65 e 66

## **Disposizioni di diritto nazionale**

Zakon za obshtestvenite porachki (legge sugli appalti pubblici; in prosieguo: lo «ZOP»), articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, e paragrafo 2, articolo 18, paragrafo 1, punto 12, articolo 48 paragrafo 2; articolo 59, paragrafo 2, articolo 107, punto 1; articolo 112, paragrafo 1, punto 2; articolo 181, paragrafo 4

Naredba Nr. RD-02-20-1 ot 5 fevuari 2015 za usloviyata i reda za vlagane na stroitelni produkti v stroezhite na Republika Balgaria (regolamento n. RD-02-20-1 del 5 febbraio 2015 sulle condizioni e sul procedimento per l'incorporazione di prodotti da costruzione in opere di costruzione nella Repubblica di Bulgaria), emanato dal Ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto (Ministro dello

Sviluppo regionale e dei lavori pubblici) (Gazzetta statale n. 14 del 20 febbraio 2015, in vigore dal 1° marzo 2015)

Naredba za posochvane na nerednosti, predstavlyavashti osnovania za izvarshvane na finansovi korektsii, i protsentnite pokazateli za opredelyane razmera na finansovite korektsii po reda na Zakona za upravlenie na sredstvata ot Evropeyskite strukturni i investitsionni fondove (regolamento sull'accertamento di irregolarità che giustificano rettifiche finanziarie e la relativa percentuale delle rettifiche a norma della gestione delle risorse dei fondi SIE) (emanato mediante decisione del Consiglio dei ministri n. 57 del 28 marzo 2017, Gazzetta statale n. 27 del 31 marzo 2017, in vigore dal 31 marzo 2017)

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il presente procedimento giudiziario ha ad oggetto l'impugnazione della decisione n. RD-02-36-313 adottata il 20 marzo 2023 dal capo dell'autorità di gestione del Programma operativo «Regioni in via di sviluppo» 2014-2020 (in prosieguo: l'«autorità di gestione») e con cui è stata operata, nei confronti del comune di Pleven, una rettifica finanziaria nella misura del 25 (venticinque) % delle spese ammissibili con riferimento al contratto n. BG16RFOP001-1.007-0004-C01-S-09 (IRO-2541)/23.03.2021 che esso aveva concluso con il contraente «DIKISTROY» EOOD per la somma di 1 449 180,17 leva bulgari (BGN) al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e di BGN 1 739 016,20 al lordo di detta imposta. L'importo complessivo della rettifica finanziaria ammonta a BGN 434 754,05 comprensivi di imposta sul valore aggiunto.
- 2 Il comune di Pleven è il beneficiario in forza del contratto amministrativo n. RD-02-37-44 del 10 luglio 2020 e dell'allegato 1 di detto contratto da esso stipulato con l'MRRB [Ministerstvo na regionalno razvitiie i blagoustroystvoto (Ministro dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici)] e vertente sulla concessione di un aiuto finanziario nel quadro dell'asse prioritario 1 «Sviluppo urbano sostenibile e integrato» del Programma operativo «Regioni in via di sviluppo», procedimento BG16RFOP001-1.001-039 «Attuazione di piani integrati per il risanamento e lo sviluppo urbano 2014–2020» ai fini dell'attuazione della proposta di progetto BG16RFOP001-1.007-0004 «Creazione a Pleven di un ambiente urbano sostenibile – Livello 2».
- 3 In collegamento con questo contratto, esso conduceva una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, vale a dire, una selezione pubblica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, punto 12, dello ZOP con la denominazione «Realizzazione, a Pleven, di interventi di rinnovamento di elementi lineari nel contesto urbano, suddivisi di tre lotti». I documenti di gara contengono anche i requisiti indicati nella decisione oggetto del procedimento.
- 4 Delle complessive 17 offerte presentate, tra cui sei per il lotto n. 1, il Comitato di esame, valutazione e selezione delle offerte presentate, nominato dal sindaco del comune con provvedimento dell'ottobre 2020, previa esclusione di una parte dei

partecipanti, ne includeva tre nella selezione per il lotto n. 1. A seguito dell'apertura delle offerte, venivano selezionati due partecipanti, avendo il terzo nel frattempo ritirato la propria offerta. La graduatoria dei partecipanti per il lotto n. 1 veniva definita con decisione n. RD-10-159/16.02.2021 emanata dal sindaco del comune sulla selezione dei contraenti per i lotti oggetto di gara. A fronte della relazione del presidente del comitato, secondo cui la denominazione dell'appalto sarebbe stata riportata in maniera erronea all'interno dei verbali e nella decisione, e sulla base della sua proposta di rettifica, i contraenti venivano indicati a posteriori per i singoli lotti con decisione n. RD-10-186/19.02.2021 a firma del suddetto sindaco. Sulla base di detta selezione veniva stipulato, per il lotto n. 1, il contratto indicato supra al punto 1. Detto contratto era accompagnato da una specifica tecnica e da un programma di lavoro.

- 5 All'autorità di gestione veniva trasmesso, ai fini della verifica, una scheda di controllo in cui venivano indicate sospette irregolarità e sulla cui base veniva avviato un procedimento amministrativo. Con comunicazione n. 99-00-6-69/17.02.2023 il comune veniva informato di tali sospetti e gli veniva consentito di dedurre motivi e produrre elementi di prova scritta per contestare gli accertamenti iniziali compiuti dall'autorità di gestione in merito alle irregolarità. Il comune di Pleven presentava il reclamo n. BG16RFGP001-1.007-0004-C02-M061 recante la data del 2 marzo 2023 e contenente le medesime eccezioni illustrate nel suo ricorso.
- 6 Nella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio veniva prodotta anche una comunicazione del Bulgarski Institut po standartizatsia (Istituto bulgaro di normazione; in prosieguo: il «BIS») contenente le seguenti considerazioni:

«La norma bulgara BDS 624:1987 Cordoli in cemento è stata sostituita il 25 marzo 2005 dalla norma BDS EN 1340:2005 Cordoli in cemento per pavimentazioni - Requisiti e metodi di prova, attualmente in vigore. È stata oggetto della rettifica BDS EN 1340:2005/AC:2006.

La norma bulgara sull'introduzione della norma europea BDS EN 60332-1-2:2006 Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio - Parte 1 - 2: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato – Procedura per la fiamma di 1 kW premiscelata, è uno standard internazionale IEC 60332-1-2:2004 introdotto su base unitaria. È stata oggetto della rettifica IEC 60332-1-2: 2004/AMD1:2015 EDI e di tre modifiche: BDS EN 60332-1-2:2004/11:2015, BDS EN 60332-1-2:2004/11:2017 e BDS EN 60332-1-2:2004/A12:2021».

Quanto alla questione, se esistano norme equivalenti, nella comunicazione del BIS si osservava che «Nell'ambito della normazione non esiste la nozione di “norme equivalenti”. Ciò deriva dal principio della normazione a livello internazionale, europeo e nazionale, secondo cui per ogni oggetto può esserci una sola norma. Norme che contengono numeri di riferimento diversi oppure il medesimo numero ma con un anno di creazione differente non possono essere equivalenti.

La norma BDS EN 1340:2005 è attualmente in vigore e ha revocato la norma BDS 624:1987, mentre la norma BDS EN 60332-1-2:2006 è attualmente in vigore e ha revocato la norma BDS EN 50265-2-1:2002.

Quando una norma europea viene introdotta come norma nazionale, il BIS quale organismo nazionale di normazione della Bulgaria deve revocare la norma nazionale contrastante ai fini del rispetto del principio di armonizzazione che costituisce un principio chiave del libero mercato europeo.

In caso di elaborazione di una nuova versione di una norma, tale versione comporta in genere l'immediata revoca della versione previgente. In taluni casi, tale revoca viene rimandata per un certo periodo nel corso del quale entrambe le versioni della norma trovano applicazione, il cosiddetto periodo di vigenza congiunta».

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 7 L'autorità di gestione convenuta sostiene che nel quadro dello svolgimento della procedura di appalto sarebbero state ammesse tre violazioni, di cui solo la prima è alla base della domanda di pronuncia pregiudiziale, vale a dire, la violazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 48, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, dello ZOP – criterio di selezione illegittimo. Nella specifica tecnica per il lotto n. 1 sarebbero indicate le seguenti norme: – BDS 624-87; – BDS EN 1340:2005; – EN 60332-1-2. Il committente non avrebbe previsto la possibilità per i candidati di presentare un'offerta equivalente a tali norme, circostanza questa che integrerebbe una violazione dell'articolo 48, paragrafo 2, dello ZOP secondo il quale ogni riferimento a una norma, a una specifica, a una valutazione tecnica, a una omologazione tecnica o a un riferimento tecnico ai sensi del paragrafo 1, punto 2, deve contenere la menzione «o equivalente». In considerazione della condizione così formulata, l'autorità di gestione ritiene che il committente abbia illegittimamente limitato la possibile partecipazione di soggetti che avrebbero potuto garantire l'esecuzione dell'appalto applicando norme equivalenti. La violazione sarebbe significativa in considerazione del potenziale impatto finanziario. Si osserva che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. RD-02-20-1 del 5 febbraio 2015 sulle condizioni e sul procedimento per l'incorporazione di prodotti da costruzione in opere di costruzione nella Repubblica di Bulgaria, i prodotti da costruzione per progetti di investimento devono avere caratteristiche conformi ai requisiti per esse previste a norma delle specifiche tecniche armonizzate del regolamento (UE) n. 305/2011, dei regolamenti citati nell'articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti delegati indicati nell'articolo 3, paragrafo 4, e dei requisiti nazionali in materia di uso previsto. Tuttavia, in sede di formulazione delle condizioni dell'appalto, il committente sarebbe tenuto a prevedere che eventuali riferimenti a una norma contengano la menzione «o equivalente». A tal riguardo, occorrerebbe rinviare alla giurisprudenza di cui alla sentenza n. 7298 del 16 maggio 2019 del VAS



[Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa)] nel giudizio amministrativo n. 2451/2019.

- 8 Nella decisione impugnata venivano dedotte anche una violazione dell'articolo 160 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio e talune irregolarità ai sensi dell'articolo 2, punto 36, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. A parere dell'autorità di gestione, esse avrebbero conseguenze a livello finanziario poiché un'irregolarità potrebbe sussistere anche in presenza di un danno potenziale per il bilancio, senza che debba essere dimostrata la sussistenza di una concreta conseguenza in tal senso. La prima violazione integrerebbe, in particolare, un'irregolarità ai sensi del punto 11, lettera b), dell'allegato 1 all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'accertamento di irregolarità che giustificano rettifiche finanziarie e la relativa percentuale delle rettifiche a norma della gestione delle risorse dei fondi SIE, poiché tale irregolarità concernerebbe l'applicazione di criteri di aggiudicazione che non sarebbero discriminatori per motivi di carattere nazionale/regionale/locale, ma comporterebbero una restrizione dell'accesso dei candidati o dei partecipanti alla relativa procedura di gara. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sull'accertamento di irregolarità, la rettifica finanziaria sarebbe determinata in base al principio di proporzionalità, essendo impossibile quantificare in concreto gli effetti delle violazioni. In base all'articolo 7 di detto regolamento, la rettifica finanziaria sarebbe compiuta in ragione dell'aliquota massima del 25%.
- 9 Il reclamo del 2 marzo 2023 proposto dal comune di Pleven veniva respinto dall'autorità di gestione come infondato.
- 10 Tale decisione veniva impugnata dal ricorrente, il comune di Pleven, che ne eccepiva l'incompatibilità con il diritto sostanziale. Gli accertamenti compiuti dall'autorità di gestione in merito alle violazioni da esso commesse nella sua veste di amministrazione aggiudicatrice in sede di indizione e di conduzione della procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, nonché all'atto della conclusione del contratto oggetto del procedimento sarebbero errate, infondate e incompatibili con le disposizioni dello ZOP e dello ZUT [Zakon za ustroystvo na teritoriyata (legge sulla pianificazione del territorio)]. Quanto alla prima violazione, nell'atto di ricorso si osserva che le specifiche tecniche per il lotto n. 1 rimandano alle norme BDS 624-87, BDS EN 1340:2005 ed EN 60332-1-2, fermo restando che ai partecipanti non è consentito presentare un'offerta equivalente. L'autorità di gestione sosterebbe che l'amministrazione aggiudicatrice avrebbe illegittimamente limitato la partecipazione di soggetti che sarebbero stati in grado di presentare una proposta equivalente per l'esecuzione dell'appalto, affermazione questa, tuttavia, erronea per i motivi di seguito indicati.
- 11 La norma BDS 624-87 disciplinerebbe i test sui materiali, le caratteristiche, i requisiti e i metodi di prova per cemento, elementi prefabbricati per cordoli, grondaie ed elementi aggiuntivi impiegati a norma del Bulgarski darzhaven standart (Norme statali bulgare) per il rivestimento di pavimentazioni stradali e

per coperture per tetti. Nel contempo, la succitata norma BDS EN 1340:2005 costituirebbe una «norma armonizzata» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. RD-02-20-1 del 5 febbraio 2015 prevederebbe che «in sede di progettazione e di costruzione delle opere sono, rispettivamente, previsti e incorporati (...) prodotti da costruzione che garantiscono il soddisfacimento dei requisiti di base delle opere di costruzione a norma dell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 305/2011». In questo contesto, il mancato inserimento della menzione «o equivalente» non avrebbe dissuaso potenziali candidati dal partecipare alla procedura di gara, come sostenuto dall'autorità di gestione, poiché, a norma del regolamento e della specifica tecnica, i partecipanti dovrebbero utilizzare cordoli che soddisfano i requisiti del Bulgarski darzhaven standart (Norme statali bulgare) o la norma armonizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011. Nel caso di specie, l'equivalente al BDS sarebbe la norma armonizzata BDS EN, fermo restando che non vi sarebbe in materia nessun'altra norma equivalente poiché ogni altra norma violerebbe il regolamento n. RD-20-02-1 e il regolamento (UE) n. 305/2011. È sì vero che l'amministrazione aggiudicatrice non si sarebbe attenuta all'articolo 48, paragrafo 2, dello ZOP a livello formale; tuttavia, questa violazione formale non avrebbe alcuna ripercussione finanziaria, non sarebbe insorto alcun danno dal punto di vista delle risorse dei fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei) e il terzo elemento costitutivo dell'irregolarità non sarebbe soddisfatto.

- 12 Nell'atto di ricorso viene altresì osservato che la norma EN 60332-1-2 stabilirebbe i test di propagazione della fiamma per i cavi. Detta norma costituirebbe una norma armonizzata per le prove di resistenza della propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato o su un cavo ottico in presenza di determinate condizioni. La EN 60332-1-2 sarebbe una norma per il controllo dei cavi che vige a livello generale nel territorio dell'UE e che sarebbe citata nella specifica tecnica in collegamento con le misure di protezione antincendio passiva. Nel caso di specie, la citata norma EN 60332-1-2 sarebbe una norma armonizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, fermo restando che, in materia, nessun'altra norma sarebbe equivalente poiché ogni altra norma violerebbe il regolamento n. RD-02-20-1 e il regolamento (UE) n. 305/2011. L'amministrazione aggiudicatrice non si sarebbe, in effetti, attenuta all'articolo 48, paragrafo 2, dello ZOP a livello formale; tuttavia, ciò non avrebbe avuto alcuna ripercussione finanziaria e non sarebbe insorto alcun danno dal punto di vista delle risorse dei fondi SIE, vale a dire, il terzo elemento costitutivo dell'irregolarità non sarebbe soddisfatto.
- 13 Per questi motivi, il ricorrente ritiene che non sussista alcuna violazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 48, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, dello ZOP che integri un'irregolarità ai sensi del punto 11 dell'allegato 1 all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'accertamento di irregolarità e chiede pertanto la revoca della decisione nel

suo complesso, compreso l'accertamento di una violazione nel punto 1 della decisione impugnata.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 14 I fatti così accertati sollevano le seguenti questioni, rilevanti ai fini della valutazione della legittimità della decisione impugnata: se sussista un'irregolarità ai sensi dell'articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013 (o dell'articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006 con riferimento all'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013) secondo il quale per «irregolarità» si intende qualsiasi violazione del diritto dell'Unione e, quindi, 1. se sia dimostrata una violazione contro una disposizione del diritto dell'Unione quale conseguenza di un'azione o di un'omissione di un attore economico (operatore economico); 2. se sussista un danno per il bilancio comune dell'Unione europea che sia insorto o possa insorgere sotto forma di una spesa inammissibile/ingiustificata, e 3. se sussista un nesso causale tra la violazione e il danno.
- 15 In particolare, con riferimento alla violazione descritta ai fini della presente domanda di pronuncia pregiudiziale e indicata nel punto 1.1. della decisione impugnata, il giudice del rinvio è tenuto ad accertare nella sua sentenza se tale violazione
- a) integri una violazione del punto 11, lettera b), dell'allegato 1, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'accertamento di irregolarità nella versione vigente all'atto dell'adozione della decisione di effettuazione di una rettifica finanziaria oggetto del procedimento – punto 11: «Ricorso a: – motivi di esclusione, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o condizioni per l'esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche che, seppur non discriminatori ai sensi del punto 10 del presente allegato, limitano l'accesso per i candidati o i partecipanti», lettera b) – [nei] casi in cui sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche discriminatori, sussiste tuttavia un livello minimo di concorrenza, vale a dire, sono state presentate due o più offerte che soddisfano i criteri di selezione;
  - b) integri una violazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 48, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, dello ZOP e
  - c) integri una violazione dell'articolo 160 del regolamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 16 Al fine di chiarire una parte di tali questioni e di fornire loro una risposta corretta, si rende necessario procedere all'interpretazione di talune disposizioni del diritto [dell'Unione], in particolare, di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che è stata recepita nel diritto bulgaro, ma la cui finalità e il cui contenuto non risultano chiari rispetto all'eccezione assenza di una violazione



dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 48, paragrafo 2, in combinato disposto con articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, dello ZOP.

- 17 Con riferimento al mancato inserimento all'interno dei documenti della menzione circa la possibilità di presentare un'offerta per i cordoli e per i cavi equivalente alle norme indicate, il giudice ha, in dettaglio, preso in considerazione quanto segue: l'articolo 48, paragrafo 2, dello ZOP, di cui si eccepisce la violazione, prevede che ogni riferimento a una norma, a una specifica, a una valutazione tecnica o a una omologazione tecnica ai sensi del paragrafo 1, punto 2, deve contenere la menzione «o equivalente». Nel caso di specie è pacifico che nei documenti di gara una dicitura siffatta non era presente con riferimento alle norme.
- 18 L'articolo 48, paragrafo 2, dello ZOP recepisce nel diritto nazionale la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in particolare, il suo articolo 42. Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, prima frase, le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. In forza dell'articolo 42, paragrafo 2, le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera b), fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione europea, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: (...) b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente».
- 19 Il succitato allegato VII, punto 2, è così formulato: «“norma”: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie: a) “norma internazionale”: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico; b) “norma europea”: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico; c) “norma nazionale”: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico».
- 20 Come emerge da queste disposizioni, l'articolo 42 della direttiva si riferisce a una «norma» nel senso di una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto

di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria.

- 21 D'altro canto, esiste il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. In base ai considerando 1 e 2 di questo regolamento, secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente. Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti vengono, a loro volta, attuati nelle norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e nelle altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all'interno dell'Unione. Il considerando 14 prevede che nel caso in cui l'uso previsto richieda livelli di soglia relativamente ad una qualunque caratteristica essenziale che i prodotti da costruzione devono soddisfare negli Stati membri, tali livelli dovrebbero essere stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate. In base al considerando 16, i livelli di soglia stabiliti dalla Commissione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere valori generalmente riconosciuti per le caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione in questione per quanto riguarda le disposizioni vigenti negli Stati membri e dovrebbero garantire un livello di protezione elevato ai sensi dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- 22 Sulla base di queste considerazioni, le norme armonizzate sono stabilite secondo la procedura ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento dagli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste (in prosieguo «mandati») formulate dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del regolamento in questione.
- 23 La natura giuridica di queste norme armonizzate è stata oggetto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il giudice del rinvio si richiama alla sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016, C-613/14, punto 40: «Da quanto precede discende che una norma armonizzata come quella di cui trattasi nel procedimento principale, adottata sulla base della direttiva 89/106, i cui riferimenti sono stati oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, rientra nel diritto dell'Unione, dal momento che è facendo riferimento alle disposizioni di tale norma che si determina se la presunzione prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106 si applichi o meno a un determinato prodotto». In base a detta presunzione, gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti da costruzione che consentono alle opere di costruzione in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste al

capitolo V e la procedura prevista al capitolo III. Esso rimanda altresì alla sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020 nelle cause riunite C-475/19 P e C-688/19 P, punti 65 e 66.

- 24 Nel caso di specie, le norme indicate con riferimento ai cordoli e ai cavi costituiscono delle norme armonizzate ai sensi del regolamento cosicché esse possono essere considerate come vincolanti. Per questo motivo si pone la questione se esse ricadano nell'articolo 42 della direttiva sugli appalti pubblici e dalla risposta a questa questione dipende la decisione se il committente sia tenuto o legittimato a esigere una prestazione equivalente alla rispettiva norma. Occorre considerare che, in base alla comunicazione n. 3527/7.06.2023 del BIS non esistono ulteriori norme. Ciò fornisce, a sua volta, una risposta alla questione se queste norme siano vincolanti per i prodotti da costruzione, vale a dire, per cordoli e cavi elettrici, che il contraente deve incorporare nell'opera.
- 25 Ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha la competenza esclusiva ad interpretare il diritto [dell'Unione]. A seguito dell'esame della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Sezione adita del giudice del rinvio osserva che la Corte non si è pronunciata su questa questione o su una questione comparabile in nessun procedimento interpretativo o ricorso per annullamento. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è formulata su iniziativa del giudice adito. Alla luce di quanto precede, è necessario sospendere il procedimento nella presente causa e sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.